

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 51 del 2017

Oggetto: ORDINANZA ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2015/168 CC NAS RG del 22.10.2015

Il Commissario


Visto il verbale di contestazione n.° 2015/168 del 22.10.2015, redatto alle ore 10:30 presso gli uffici del N.A.S. CC di Ragusa dal M.C. ARMATORE Vincenzo a seguito di ispezione igienico-sanitaria eseguita dal sopradetto, unitamente al M.A.s. UPS CANNATA Gaetano (appartenenti al Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa) il 19.07.2015 alle ore 09:15, presso l'attività di Bar-Gelateria artigianale all'insegna BLUE MOON, ubicata in Donnalucata - Frazione di Scicli, gestita dal Sig. **BUSCEMA ANGELO**, nato a Scicli il 22.04.1959 ivi residente in via Montanara n.° 9 in Donnalucata - Frazione di Scicli, di cui lo stesso è responsabile legale in quanto socio amministratore della ditta Blue Moon di Buscema Angelo & C. s.n.c.

Atteso che a seguito della sopradetta ispezione è stata accertata a carico del Sig. Buscema Angelo nella qualità sopra specificata, la violazione amministrativa del Regolamento (CE) n.°852/2004 **"per avere, nella predetta qualità, rese inadeguate e oggettivamente non realistiche le procedure di autocontrollo adottate, basate sui principi del sistema HACCP, comprese quelle di verifica previste (pulizia/sanificazione) afferenti l'attività alimentare condotta, avendo arbitrariamente utilizzato ambienti esterni, diversi da quelli indicati nella planimetria annessa alla Registrazione Alimentare (DIA n.° M105054 del 24.6.2010) ma egualmente utilizzati come deposito alimenti"**. Analogamente non è stato previsto quale punto critico e soggetto a monitoraggio con apposite schede di verifica/registrazione l'impiego ed utilizzo di abbattitore di temperatura al fine di consentire la conservazione per lunghi periodi dei prodotti alimentari polpa e succhi di frutta utilizzati per la produzione di granite (il tutto dettagliatamente descritto nel verbale di ispezione redatto nella circostanza ispettiva, di cui copia è stata consegnata nelle mani dell'interessato;”

Considerato che la sopradetta violazione è sanzionata dall'art. 6, comma 8 del D. Lgs. 193/2007 che prevede la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 6.000,00 per cui nel verbale veniva indicata la somma di € 2.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, quale pagamento in misura ridotta, da effettuare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale, emesso 22.10.2015 è stato notificato in data 27.10.2015 ore 18:51 a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: bluemoondibuscemaangeloecsnc@cgn.legalmail.it in uno al verbale n.° 2016/168 reso in pari data e riguardante altra violazione accertata durante la medesima ispezione, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 2.000,00, pari al doppio del minimo sia ad un terzo del massimo (quale pagamento in misura ridotta), ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che avverso il presente verbale il Sig. BUSCEMA ANGELO nella qualità detta, non proponeva scritti difensivi ex art. 18 della Legge 689/81, mentre li proponeva avverso il verbale di contestazione n.° 2015/169 emesso a seguito della medesima ispezione, all'ASP quale Autorità Competente in materia,



ed acquisiti al protocollo generale della ASP n.° E – 0030315 del 17.12.2015 con i quali si chiedeva altresì la audizione personale;

Considerato che con la nota di convocazione Prot. n.° 2075 del 20.09.2017 per la data del 3.10.2017 ore 16:00 notificata a mezzo pec al Sig. Buscema Angelo si procedeva per la audizione richiesta per il verbale 2015/169 poi rinviata a richiesta di parte al 10.10.2017;

Visto il Verbale di audizione del 10 ottobre 2017 nel quale sono riportate le dichiarazioni rese dal Sig. Buscema e dal suo legale anche in riferimento anche al verbale n.° 2015/168;

Ritenuto quanto eccepito dalla parte in sede di audizione che qui di riporta: *"... la conclusione del procedimento è oggi impedita per violazione dei termini indicati nell'art. 2 della L. 241/1990 e succ. mod. e integrazioni giusta indicazione di cui al comma 1° e al comma 6° ove è specificatamente indicato che i termini per la conclusione del procedimento così come fissati dal comma 1° decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio e quindi rileva la nullità del procedimento per cui oggi è stata disposta la convocazione e di conseguenza degli atti che ne costituiscono il presupposto"*.

Considerata tale eccezione in contrasto con giurisprudenza maggioritaria delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cui qui si richiama per tutte la sentenza del 27.4.2006 n.° 9591 che esclude la applicabilità dell'art. 2 delle legge 241/90 al procedimento sanzionatorio e, quindi, alla legge 689/81 in considerazione della natura speciale di questa legge, per cui deve ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza - ingiunzione sia quello di cinque anni previsto dall'art. 28 della stessa legge L.689 del 1981, decorrenti dal giorno in cui la violazione è stata commessa.

Ritenuto, tuttavia, che questa Autorità Competente non può non rilevare d'ufficio il superamento di nove giorni del termine di cui all'art. 14, 2° comma della legge 689/81 che così recita: *"Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento"* e dichiarare per tale motivo la estinzione del debito sanzionatorio per la mancanza della contestazione nei termini perentori di legge nonostante la fondatezza dei rilievi effettuati dall'organo accertatore e della violazione di legge.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA il D. Lgs. 193/2007;

VISTO il Regolamento (CE) n.°852/2004;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

per le motivazioni esposte, **l'archiviazione del Verbale n.° 2015/169 CC NAS del 22.10.2015**
e dispone che il presente atto sia notificato a:

-BUSCEMA ANGELO, nato a Scicli il 22.04.1959 ivi residente in via Montanara n.° 9 in Donnalucata - Frazione di Scicli, di cui lo stesso è responsabile legale in quanto socio amministratore della ditta Blue Moon di Buscema Angelo & C. s.n.c tramite pec: bluemoondibuscemaangeloecsnc@cg.legalmail.it e presso lo studio dell'Avv. Nino Gentile pec: antonino.gentile@avvocatimodica.legalmail.it

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (NAS di Ragusa - via Perlasca - Ragusa pec: srg33673@pec.carabinieri.it)

Ragusa, 24.10.2017

Il Commissario
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

